

# Esami di qualifica IeFP 2014/15

## Scheda di lettura:

### Composizione delle commissioni

#### COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

	Norma, atto o documento	Composizione della Commissione
<b>Accordo Conferenza Regioni</b>	"Accordo fra le Regioni e le Province Autonome e di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" Atto 14/021/CR08/C9 del 20/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno (anche attribuibile ad esperti del mondo del lavoro), nominato dall'Amministrazione competente o comunque da essa autorizzato;</li> <li>- garanzia del carattere collegiale, con presenza di almeno tre componenti per la validità delle operazioni;</li> </ul>
<b>ABRUZZO</b>	D.G.R. 251 del 7/4/2014, Pubblicata nel B.U. Abruzzo 7 maggio 2014, n. 18.	<p>La Commissione è validamente costituita con riferimento alle seguenti risorse minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un Presidente con funzione di presidio e garanzia del processo, individuato dalla Regione;</li> <li>- tre Commissari con funzioni relative ai processi di accertamento e valutazione, individuati tra i docenti formatori del gruppo classe, di cui uno con insegnamento relativo all'area culturale di base e due con insegnamento relativo all'area tecnico professionale.</li> </ul> <p>Nel caso di Commissioni su più gruppi classe e/o con gruppi classe articolati su classi articolate, per ogni Figura o indirizzo di Figura di Qualifica deve essere garantita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la presenza di una risorsa che ha esercitato le proprie funzioni di insegnamento nel corrispettivo specifico ambito tecnico professionale, con eventuale conseguente incremento del numero minimo dei Commissari;</li> <li>b) la predisposizione e somministrazione di prove professionali riferite agli specifici output di Figura o indirizzo di Figura di Qualifica.</li> </ul>
<b>BASILICATA</b>	D.G.R. 420 del 8/4/2014, Pubblicata nel B.U. Basilicata 1° maggio 2014, n. 15.	<p>La Commissione d'esame è così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un funzionario regionale o provinciale in qualità di Presidente;</li> <li>b) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;</li> <li>c) un docente di una delle discipline tecnico-professionali del percorso formativo, proveniente dall'Istituto Professionale di Stato di riferimento;</li> <li>d) un docente/formatore dell'Organismo/Ente/Agenzia di supporto alla realizzazione del percorso;</li> <li>e) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni datoriali maggiormente significative sul territorio della Basilicata, con riferimento alla Figura/Qualificazione oggetto della prova d'esame;</li> <li>f) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente significative sul territorio della Basilicata, con riferimento alla Figura/Qualificazione oggetto della prova d'esame.</li> </ul> <p>Le condizioni minime per la costituzione e validità delle sedute e delle attività della Commissione sono date dalla presenza del Presidente e di almeno due dei commissari di cui ai precedenti punti b), c), d), e) ed f).</p>

# Esami di qualifica IeFP 2014/15

## Scheda di lettura:

### Composizione delle commissioni

	Norma, atto o documento	Composizione della Commissione
<b>CALABRIA</b>	D.G.R. 67 del 28/02/2011 Pubblicata nel B.U. Calabria 1° aprile 2011, n. 6	
<b>CAMPANIA</b>	Decreto Dirigenziale n. 18 del 21/01/2014 Pubblicato nel B.U. Campania 27 gennaio 2014	La commissione d'esame sarà composta da un minimo di quattro docenti del terzo /quarto anno, (di cui uno con funzione di segretario della commissione) e da un esperto del mondo del lavoro. La commissione sarà presieduta da un rappresentante della Regione Campania. La commissione sarà composta per ciascuna classe che abbia un minimo di 15 allievi.
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	DGR 739 del 10 giugno 2013 Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 giugno 2013, n. 168	La Commissione è composta da tre componenti e specificamente: due Esperti dei Processi Valutativi (EPV) di cui uno nominato dall'Istituto Scolastico e uno nominato dall'Ente di Formazione Professionale, un Esperto di Area Professionale/Qualifica (EAPQ) esterno al soggetto attuatore.  La Commissione è nominata dal Responsabile di Formalizzazione e Certificazione (RFC) dell'Istituzione scolastica o formativa e, nella riunione di insediamento, nomina il proprio presidente.  Tutti gli Esperti dei Processi Valutativi (EPV) nominati devono rispondere ai criteri di:  - terzietà rispetto al processo di sviluppo delle competenze oggetto di accertamento e valutazione; - competenza rispetto al processo di valutazione.
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	DGR n.1453 del 23 agosto 2013	La Commissione dell'esame conclusivo dei percorsi di qualifica e diploma professionale è composta da un Presidente e da quattro membri designati dall'Istituzione formativa di cui almeno tre scelti tra i docenti formatori del percorso. I nominativi designati dall'Istituzione formativa devono essere comunicati alla Regione almeno 60 giorni prima della data d'esame. Le Commissioni possono:  - essere integrate con la presenza di esperti delle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale; tali esperti, in numero massimo di due, sono designati, uno per parte, dalle Associazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali. Gli esperti non sono implicati nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale);  - avvalersi di ulteriori docenti del percorso di IeFP per la gestione di specifiche fasi (quali, ad esempio, la somministrazione, il presidio, la correzione) necessarie per l'espletamento delle diverse tipologie di prova previste dall'articolazione dell'esame di qualifica/diploma professionale di cui al punto B.2 della Parte seconda del presente documento. I docenti esperti non sono implicati nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale);  - avvalersi, nel caso che alla prova d'esame siano ammessi

# Esami di qualifica IeFP 2014/15

## Scheda di lettura:

### Composizione delle commissioni

	Norma, atto o documento	Composizione della Commissione
		soggetti con disabilità certificata, del/i formatore/i di sostegno che ha seguito l'allievo/gli allievi durante il corso. Il docente di sostegno non è implicato nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale)
<b>LAZIO</b>	DGR 225 del 29/04/2014	<p><u>Istituzioni scolastiche</u> Le commissioni di esame per gli studenti che frequentano i percorsi triennali di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche che erogano i percorsi triennali di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa saranno formate con le precedenti modalità. La presenza della Regione Lazio sarà garantita da un componente nominato dalla Provincia delegata in materia di Formazione professionale con l.r. 14/99.</p> <p><u>Istituzioni formative</u> Le commissioni di esame per gli studenti che frequentano i percorsi triennali di IeFP nelle Istituzioni Formative saranno nominate dalle Province con le precedenti modalità. La presenza della Regione Lazio sarà garantita da un componente nominato dalla Provincia delegata in materia di Formazione professionale con l.r. 14/99.</p>
<b>LIGURIA</b>	Decreto n. 436 del 26 febbraio 2014	<p>La Commissione d'esame è nominata con apposito atto del Dirigente della Struttura regionale competente, ed è così composta:</p> <p>n. 1 Presidente designato tra esperti di comprovata esperienza nel settore, provenienti dal mondo della Scuola, dalla Formazione professionale in servizio o in quiescenza iscritti in apposito Albo o tra funzionari delle Amministrazioni regionale e provinciali;</p> <p>n. 4 Commissari, designati dall'Istituto scolastico tra i docenti del corso per ogni classe;</p>
<b>LOMBARDIA</b>	D. Dirig. reg. 14 aprile 2014, n. 3225 pubblicato nel B.U. Lombardia 18 aprile 2014, n. 16	<p>La Commissione dell'esame conclusivo dei percorsi di Qualifica e Diploma Professionale è composta da un Presidente esterno e da tre membri designati dall'Istituzione tra i docenti formatori del percorso, per un totale di quattro persone. La Commissione di norma è costituita in relazione ad un solo gruppo classe e relativo percorso di Qualifica o Diploma.</p> <p>Le Commissioni possono essere integrate da esperti delle aree caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale; tali esperti, in numero massimo di due, sono designati, uno per parte dalle associazioni sindacali e datoriali e non entrano nel processo di valutazione dei candidati e partecipano i lavori a titolo gratuito e in veste di osservatori. In veste esclusiva di osservatori esterni possono partecipare alle operazioni d'esame anche esperti nominati dalla Regione ai fini della valutazione del sistema.</p> <p>È possibile la costituzione di Commissioni con più gruppi classe di percorsi riferiti di norma alle stesse Qualifiche o Diplomi all'interno di una stessa sede. In tal caso è possibile, fermo restando il presidio da parte di un unico Presidente:</p> <p>a) che tra i tre Commissari sia garantita la presenza di almeno un docente formatore per gruppo classe;</p> <p>b) l'articolazione in sotto-Commissioni, con tre Commissari diversi per ogni gruppo classe.</p>

## Esami di qualifica IeFP 2014/15

### Scheda di lettura: Composizione delle commissioni

	Norma, atto o documento	Composizione della Commissione
<b>MARCHE</b>	DGR 499 del 28 aprile 2014 Pubblicata nel B.U. Marche 16 maggio 2014, n. 47	La Commissione d'esame è nominata con apposito atto del Dirigente della Struttura regionale e Provinciale su richiesta delle Istituzioni scolastiche e/o formative almeno 30 giorni prima della data fissata per gli esami. La Commissione è composta da: a) n. 1 Presidente designato da Regione o Province. Sarà nominato di norma un Presidente ogni percorso di qualifica; b) n. 2 Commissari, designati dall'istituzione educativa tra i docenti per ogni classe del corso e scelti tra quelli che hanno svolto ore in moduli di tipo professionalizzante;
<b>MOLISE</b>	D.G.R. 16 maggio 2012, n. 311 Pubblicata nel B.U. Molise 16 giugno 2012, n. 15, S.O. n. 2  N.B. In base ai dati forniti dal portale "Scuola in chiaro" nessuna istituzione scolastica statale sarebbe coinvolta nei percorsi sussidiari di IeFP	Nelle more dell'approvazione della legge regionale sul sistema di IeFP regionale la valutazione al termine del triennio sarà effettuata da una commissione d'esame formata nelle forme e nei modi previsti dall'art. 14 delle legge 845/78 e della L.R. 10/95. La Commissione d'esame sarà nominata con determina del Direttore del Servizio Istruzione. Ai componenti spetterà eventuale rimborso di missione secondo la normativa prevista per i dipendenti regionali
<b>PIEMONTE</b>	DD 58 del 7 febbraio 2012 DGR 31-2441 del 27 luglio 2011 Allegato H alla DGR 152-3672 del 2 agosto 2006,	Le commissioni esaminatrici previste all'interno del sistema di Istruzione e Formazione Professionale sono composte da: a) un presidente; b) un esperto del mondo del lavoro; c) un esperto della formazione.  Le Commissioni esaminatrici nominate e composte nelle forme e nei modi previsti dall'art. 14 della Legge 845/78 e 24 della L.R. 63/95 devono garantire la regolarità e la correttezza dello svolgimento delle prove e della formulazione dei giudizi finali di idoneità. La richiesta di commissione d'esame deve pervenire all'ufficio provinciale territorialmente competente almeno entro 60 giorni prima della data dell'esame.
<b>PUGLIA</b>	DGR 145 del 13 febbraio 2014 pubblicata sul B.U. della Regione Puglia n. 30 del 4 marzo 2014	La Commissione d'esame deve comunque essere composta da: - Presidente (funzionario regionale di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, ovvero docente o ricercatore universitario, ovvero preside, ovvero vicario con delega scritta del preside) - un membro designato dalla Pubblica Istruzione (che può essere un docente dello stesso istituto, ma di altro corso o di un altro istituto) - un membro delle Organizzazioni sindacali - un membro designato dalle Associazioni datoriali di categoria - tre membri designati dall'istituto scolastico tra i docenti formatori del percorso triennale.

	Norma, atto o documento	Composizione della Commissione
		Nel caso in cui gli allievi da esaminare siano numerosi, l'istituto scolastico può nominare commissioni e sub-commissioni.
<b>SARDEGNA</b>	Determinazione 14086/1531 del 4 aprile 2014	<p>La Commissione d'esame ai sensi dell'art 7 della L.R. 47/79, deve essere così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un funzionario della Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Presidente della Commissione;</li> <li>- un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;</li> <li>- un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Uff. Scolastico Reg.le Sardegna, si ritiene che possa essere designato a tal fine anche un secondo docente del corso;</li> <li>- un docente del corso;</li> <li>- un rappresentante di un'Organizzazione Sindacale, la cui assenza non impedisce la costituzione della Commissione e lo svolgimento delle prove;</li> <li>- un rappresentante di un'Organizzazione Imprenditoriale</li> </ul>
<b>SICILIA</b>	DGR 231 del 13 settembre 2011 "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale."	<p>La Commissione d'esame si insedia a conclusione della Fase A dell'esame di qualifica (<i>vedi scheda specifica</i>).</p> <p>È presieduta da un esperto designato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.</p> <p>E' composta da due docenti dell' area professionale designati dal Consiglio di classe e da un esperto proveniente dal mondo del lavoro (settore affine a quello della qualifica da rilasciare) designato dal Dirigente dell'Istituzione Scolastica/Formativa.</p>
<b>TOSCANA</b>	D. Dirig. reg. 22 maggio 2014, n. 2137 Pubblicato nel B.U. Toscana 11 giugno 2014, n. 23, parte seconda.	<p>L'esame si svolge davanti ad una Commissione nominata ed istituita dall'amministrazione competente, che risulta essere composta come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente</li> <li>- Due esperti di settore, nominati dall'amministrazione in base al settore economico e all'ambito professionale cui appartiene la figura professionale di riferimento</li> <li>- Un componente designato dall'Istituto Professionale di Stato, titolare del percorso formativo.</li> </ul> <p>Ciascun soggetto cui la normativa regionale assegna il compito di nominare i componenti della Commissione nomina i relativi supplenti.</p>
<b>UMBRIA</b>	Delib.G.R. 3 marzo 2014, n. 200 Pubblicata nel B.U. Umbria 2 aprile 2014, n. 16.  Determina 2635/14 (modulistica)	<p>La Commissione è composta da n. 3 membri effettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Presidente, in posizione di terzietà, identificato fra il personale della Regione e delle Province;</li> <li>- n. 2 Commissari designati dalle Istituzioni Formative interessate dall'esame di qualifica, identificati all'interno delle proprie risorse con ruoli docenti.</li> </ul>
<b>VENETO</b>	Decreto 123 del 18/02/2014 (riassuntive delle Linee Guida approvate con DGR 646/2012 e del vademecum approvato con DD 910/2013)	<p>La commissione di esame costituita ai sensi dell'art. 18 commi 4 e 4bis della L.R. 10/1990 e così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il responsabile dell'Istituto Professionale o suo delegato;</li> <li>- da un minimo di due a un massimo di dodici insegnanti del corso, individuati dal responsabile del corso, sentito il collegio dei docenti;</li> <li>- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;</li> </ul>

**Esami di qualifica IeFP 2014/15**  
**Scheda di lettura:**  
**Composizione delle commissioni**

	<b>Norma, atto o documento</b>	<b>Composizione della Commissione</b>
	DDR 1110 del 23 dicembre 2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- un rappresentante del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;</li><li>- da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro;</li><li>- un rappresentante dei Maestri del Lavoro designato dai Consolati provinciali.</li></ul>